



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI **pon**
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per l'Intervento
Scolastico, per la gestione dell'istruzione e per l'innovazione
Ufficio IV



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

ISTITUTO COMPrensIVO STATALE "D. ALIGHIERI"
72029 VILLA CASTELLI (BR)

Via Friuli Venezia Giulia, 1 – Tel. 0831 866014 – cod. fisc. 91066880740

<http://www.icsdantealighieri.edu.it> - E-mail: bric80800c@istruzione.it PEC: bric80800c@pec.istruzione.it

Circolare n. 143

VILLA CASTELLI, 05/02/2022

Ai Genitori

Ai Docenti

Al Personale ATA

AI R.E.

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”. -**NOTIFICA**-

Si informa che in data odierna è entrato in vigore il DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 che modifica alcune disposizioni contenute nel decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 e nel decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 in relazione alla gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Di seguito le nuove disposizioni per i tre ordini di scuola dell'istituto comprensivo.

SCUOLA DELL'INFANZIA

1. Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti nella sezione, **l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2** da parte dei docenti e degli educatori **fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto** con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

2. Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni si prevede per la sezione una **sospensione delle attività per una durata di cinque giorni**.

Per il rientro in classe è prevista l'effettuazione di un test antigenico o molecolare con esito negativo di cui si deve dare dimostrazione.

La sospensione delle attività avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

SCUOLA PRIMARIA

1. **Fino a quattro casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, **l'attività didattica prosegue per tutti in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2** da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

2. **Con cinque o più casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di **essere in una delle seguenti condizioni:**

- avere concluso il ciclo vaccinale primario
- essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,
- avere effettuato la dose di richiamo ove prevista,

l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2** da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza degli alunni può essere controllata mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2** da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 **su richiesta dei genitori.**

Per gli altri alunni si applica la **didattica digitale integrata** per la durata di **cinque giorni.**

Per il rientro in classe è prevista l'effettuazione di un test antigenico o molecolare con esito negativo di cui si deve dare dimostrazione e l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1. **Con un caso di positività** accertato tra gli alunni presenti in classe, **l'attività didattica prosegue per tutti in presenza**, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.
2. **Con due o più casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di :
 - avere concluso il ciclo vaccinale primario

- essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario
- avere effettuato la dose di richiamo,

l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza degli alunni può essere controllata mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Per coloro che posseggano un'ideale certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, **su richiesta dei genitori.**

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

Per il rientro in classe è prevista l'effettuazione di un test antigenico o molecolare con esito negativo di cui si deve dare dimostrazione e l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Si ricorre alla didattica digitale se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Permane per tutti, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Grazia Anna Monaco